

Numero 6851W3

Data 1.9 GIU. 2014

Pag.

# DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3 N. 6 8 5 DEL 1 9 GIU. 2014

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

# IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione;

#### -DETERMINA-

- 1. di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano BICOCCA, per lo svolgimento di tirocini formativi;
- 2. di dare atto che detta convenzione regolamenta lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonchè presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
- 3. di dare inoltre atto che la convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento;



Numero 685/AV3

Data 1 9 GIU. 2014

- 4. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013.;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7. di trasmetterne, altresì, copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Pierlugi Giglineci

Per il parere infrascritto:

# SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente U.O.C/Controllo di Gestione Paolo Carboinelli Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio Paolo Gabbinelli

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero 885 AV 3

Data 19 GIU. 2014

Pag.

# - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

# U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - SEDE MACERATA

## □ Normativa ed atti di riferimento:

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 "Ordinamento della professione di psicologo";
- D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo".
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento";
- DPR n 328 del 5 giugno 2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17604 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011

# □ Motivazione:

Il Dipartimento di Psicologia dell' Università degli Studi di Milano – Bicocca ha chiesto l'attivazione della convenzione con l'Area Vasta 3 di Macerata per consentire ai propri laureati in Psicologia, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio post-lauream previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 1 della legge 56 del 18.02.1989 stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n 328 istituisce negli albi professionali, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti sezioni:

- a) Sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- b) Sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

Stabilisce, inoltre, che l'ammissione all'Esame di Stato è subordinata all'effettuazione di un periodo di tirocinio di sei mesi per la Sezione B e di un anno per la Sezione A.

Il D.M. n. 239 del 13.1.1992, all'art. 1 – punto 3 – prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i Laureati in Psicologia (corso di Laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso Strutture pubbliche o private.

L'ASUR/Area Vasta 3, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo



Numero Data

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Dr.ssa Adriana Carradorini

Pag.

interessato, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

La convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento.

#### □ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1. di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano -BICOCCA, per lo svolgimento di tirocini formativi;
- 2. di dare atto che detta convenzione regolamenta lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonchè presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
- 3. di dare inoltre atto che la convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento;
- 4. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n.36/2013.;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di trasmetterne, altresì, copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

BILE DEL PROCEDIMENTO

20140616110054

bozza convenzione tirocini

- ALLEGATI -



Numero 685/AV3

Data 19 GIU. 2014.

Pag.

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

#### TRA

Il Dipartimento di Psicologia dell' Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, di seguito Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentato dal Direttore Prof. Marco Perugini, nato a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

La Regione Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3, con sede amministrativa a Macerata – Belvedere Raffaello Sanzio, n. 1 – 62100 Macerata - Cod.Fisc./P.I. 02175860424 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"- nella persona del Direttore di Area Vasta 3 Dr. Pierluigi Gigliucci, nato a Matelica l'11/1/1964;

## RICHIAMATI:

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di psicologo",

il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 che all'art.2 stabilisce che all'esame di Stato " possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";

il D.P.R. 5 giugno 2001 n 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione PRESO ATTO:

degli orientamenti della Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Psicologia;
dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004" elaborate dal
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;



Numero 685/AU3 Pag.
Data 19 GIU. 2014

del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY;

della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;

della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;

delle Linee d'indirizzo sui tirocini post - lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15 novembre 2013;

#### PREMESSO CHE:

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio professionalizzante per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione alla professione di psicologo svolto dai laureati, delle classi L24 per l'ammissione all'albo B e LM51 per l'ammissione all'albo A, del Soggetto Promotore, presso il Soggetto Ospitante.

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

# ART. 1 - DEFINIZIONE DI TIROCINIO

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

#### ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.



Numero 685 AU3
Pag.
7

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio professionalizzante sono contenuti in uno specifico Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, del tutor psicologo, iscritto all'Albo da almeno 3 anni, responsabile di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di tirocinio, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

#### ART.3 - DURATA DEL TIROCINIO

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:

- 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
- 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal Regolamento del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca, recante le norme per lo svolgimento dei Tirocini post laurea.



Numero 685/AV3

Data 19 GIU. 2014

Pag. **8** 

#### ART.4 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 2.

#### ART.5 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Ai sensi del D.d.u.o. n° 10031 del 5 novembre 2013 e del BURL n° 45 serie ordinaria dell'8 novembre 2013 a pagina 37, inerenti i "nuovi indirizzi in materia di tirocini - disposizioni attuative", non occorre inviare comunicazione in Regione per qualsiasi tipologia di tirocinio.

#### ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Sarà impegno della struttura sede di tirocinio informare Il Soggetto Promotore circa eventuali variazioni, in merito a modifiche della propria anagrafica e/o ai requisiti di cui all' art. 2, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco degli psicologi tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere informato tempestivamente il Soggetto Promotore e presentata una nuova richiesta di autorizzazione.



Numero	85/AV3	Pag.
Data	7 9 GIU. 2014	9
	14 .	1

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor.
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente
   e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica
   specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato;
- le strutture che svolgono attività continuativa h24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di cotutela, ferma restando l'attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor;
- laddove all'interno della struttura sia presente più di uno psicologo tutor, dovrà essere individuato uno Psicologo quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia" con la funzione di interfaccia con il Soggetto Promotore.

I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se il responsabile dell'Ente o Servizio avrà concordato con un docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell'Albo, la supervisione per i tirocinanti per le attività di tirocinio. In ogni caso il tirocinante dovrà avere presso il Soggetto Ospitante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03



Numero 685/AV3
Pag. 10

## ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTOREJ

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e
   ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Impresa ospitante.

Art. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs.81/08 e segg e ai sensi della Circolare Ministero

del lavoro-Regione Lombardia del 2/3/2010 Prot.n. H1.2010.0008366/San, gravino sull'Azienda ospitante.

I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante. Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs.81/08 e segg. e per ogni eventuale attività di coordinamento/informazioni in merito si dovrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università Milano-Bicocca, nella persona della Responsabile caterina.giuliani@unimib.it (tel.02-64486188), che dichiara la disponibilità a intervenire sulla formazione in materia di sicurezza in conto e al posto degli Enti che dichiarino formalmente di non poter procedere per questioni interni/organizzativi/economici, sottolineando che ogni situazione verrà valutata singolarmente.

#### Art. 9 - ATTESTAZIONE FINALE DEL TIROCINIO

Al termine del tirocinio il Soggetto Ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.



Numero 685 AV 3

Data 19 GIU, 2014

Pag. **11** 

#### Art. 10 - ESCLUSIONE DI OBBLIGHI FINANZIARI

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### Art. 11 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

#### Art. 12 - RECESSO

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;

mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;

mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo;

perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;

perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

# Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

## Art. 14 - VALENZA CONVENZIONE



Numero 685/4V3 Pag. 12

La presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 3, giusta delega dall'Asur Marche – Amministrazione Centrale, conferita con nota prot. n.17604 del 7/8/2009 e con nota n. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; e pertanto ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione Centrale, nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 15 - IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente convenzionato, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.



Numero	685/AV3	
Data	19/06/2014	

# **DETERMINA N. 685/AV3 DEL 19/06/2014**

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -BICOCCA

PUBBLICAZIONE: dal	19/06/2014	_ al	03/07/2014	
	ermina è stata dichiar ermina è esecutiva il		atamente esecutiva il (dopo il 10° (	19/06/2014 giorno della pubblicazione)
Determina pubblicata	a sulla Extranet S	I X NO□		
Certificato di pubb	licazione			
	esente atto è stata di	sposta la pul	bblicazione all'Albo Pret	torio in data odierna,
			IL FUNZIONARI	O INCARICATO
			Stefanja	Scarponi
19/06/2014				
Collegio Sindacale: Atto soggetto al con Inviato con no	trollo della Regione:	00	2014 X	